CAMERA DEI DEPUTATI N. 2388

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FONTAN, GRUGNETTI

Ordinamento dei segretari comunali e provinciali

Presentata il 7 aprile 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo molti anni di dibattiti, si è finalmente provveduto ad approvare la riforma dell'ordinamento delle autonomie locali.

Si è trattato di una riforma necessaria sotto ogni profilo, tenuto conto che la precedente legislazione risaliva al 1934.

Con la nuova legge si è, altresì, affrontato il problema strategico dell'organizzazione degli enti locali: è stato introdotto il fondamentale principio della distinzione dei poteri degli organi elettivi e di quelli burocratici, è stato riconosciuto a questi ultimi, segretari comunali e dirigenti, un ruolo di tutta rilevanza, attribuendo loro compiti e responsabilità imprescindibili per il corretto funzionamento degli enti.

In particolare, per quanto concerne i segretari, la legge n. 142 del 1990 riconosce loro non più solo la funzione di garanti della legittimità dell'azione amministrativa, ma anche compiti manageriali di tutta rilevanza quali l'alta direzione della struttura burocratica dell'ente e la consulenza dell'amministrazione.

Queste disposizioni della legge n. 142 del 1990 si sono però scontrate con quelle previgenti che regolavano, e regolano tuttora, lo *status* dei segretari.

Si tratta di norme incompatibili rispetto ad una profonda revisione e, comunque, preclusive per rendere pienamente operative le previsioni della legge di riforma delle autonomie.

Affrontare la questione con una legge che disciplini nuovamente lo *status* giuridico dei segretari è oggi, dunque, assolutamente urgente soprattutto per i significativi riflessi che le problematiche relative hanno sul funzionamento degli enti locali.

Si deve, altresì, tenere conto del fatto che un processo di profonda revisione di tutta la disciplina della dirigenza della

pubblica amministrazione è stato già da qualche tempo avviato e che nella materia innovazioni rilevanti sono già state introdotte con il decreto legislativo n. 29 del 1993.

La legge sulla disciplina giuridica dei segretari comunali e provinciali è dunque l'anello mancante fondamentale nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione in generale e delle autonomie locali in particolare.

I princìpi guida che hanno ispirato la proposta di legge che viene presentata, tenuto conto sia del ruolo che le disposizioni già esistenti riconoscono in capo ai segretari sia delle reali necessità degli enti locali, sono stati essenzialmente quelli dell'esigenza di garantire la massima professionalità ed un corretto rapporto con le amministrazioni medesime.

Sotto il primo profilo, l'istituzione dell'albo, peraltro previsto dalla stessa legge n. 142 del 1990, la disciplina degli accessi e dell'avanzamento in carriera, la formazione sono strumenti finalizzati a garantire la preparazione e la professionalità necessarie per svolgere i compiti di « direttore generale » attribuiti ai segretari.

Il riconoscimento della competenza all'adozione del provvedimento di assunzione ai consigli comunali e provinciali, e non invece alla giunta od al sindaco, e la durata del rapporto di lavoro sono invece finalizzati a garantire la posizione di necessaria autonomia del segretario medesimo nei confronti della stessa amministrazione.

I compiti e le responsabilità, in linea di massima, sono quelli attribuiti ai dirigenti dal decreto legislativo n. 29 del 1993, cui già si è fatto cenno, tenuto conto del fatto che negli enti in cui già esistono figure dirigenziali, il ruolo del segretario deve raccordarsi con esse ed in quelli in cui tali figure non esistano, come nella maggior parte dei comuni, rimangono in capo al segretario i compiti propri della dirigenza medesima.

Si ribadisce, infine, l'importanza di questa materia per i riflessi che essa produce sulla vita degli enti locali e sull'effettiva possibilità di attuare i princìpi di autonomia ed autodeterminazione previsti dalla stessa Costituzione italiana.

Per ciò che concerne l'articolato, si evidenzia come esso sia stato organizzato al fine di regolamentare completamente la figura del segretario comunale che è dotato della qualifica di dirigente (articolo 1), e svolge le funzioni di collaborazione, consulenza propositiva, coordinamento, alta direzione, vigilanza e garanzia per assicurare economicità e pubblicità dell'azione amministrativa dell'ente, garantendo che i fini perseguiti dall'attività medesima siano quelli determinati dalla legge (articolo 2).

Viene, come detto, istituito, presso ogni regione, l'albo dei segretari comunali e provinciali (articolo 3) la cui tenuta è di competenza di un consiglio di gestione regionale che adotta, tra gli altri, i provvedimenti relativi all'espletamento dei concorsi e detta la disciplina relativa al rapporto di lavoro, al funzionamento della scuola per i segretari comunali e provinciali, alle assegnazioni ed alla responsabilità disciplinare (articolo 4).

La proposta di legge prevede, altresì, l'istituzione di una scuola per segretari comunali e provinciali (articolo 7), regola le modalità di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale (articolo 8) con riferimento anche all'iscrizione alle sezioni ed all'idoneità per essa (articoli 9 e 10).

Di particolare rilievo sono i meccanismi disposti in merito al rapporto di impiego dei segretari medesimi, che vengono assunti dai comuni e dalle province scegliendoli tra coloro che sono iscritti nell'albo regionale e stipulando con essi un contratto di diritto pubblico o di diritto privato che regola, comunque, un rapporto di lavoro a tempo determinato per un periodo di tempo rinnovabile di durata non inferiore ai tre anni e non superiore ai sei (articolo 11).

Viene, inoltre, stabilita una precisa responsabilità riferita ai risultati raggiunti dagli uffici cui il segretario è preposto, alla realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati ed alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnati; per la verifica dei risultati il

consiglio regionale di gestione si avvale di appositi nuclei di valutazione (articolo 12).

Vengono, inoltre, sancite norme sulla revoca per motivi di impedimento fisico, sul trattamento economico, sulle qualifiche di segretario comunale e provinciale, sulle incompatibilità con incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici; viene inoltre istituito un comitato di indirizzo e coordinamento presso ogni provincia con il compito di decidere indirizzi omogenei per l'attuazione delle normative e per l'esercizio del ruolo e delle funzioni dei segretari (articolo 18).

L'articolo 19, infine, detta norme di carattere transitorio per i segretari attualmente in servizio od in aspettativa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Segretario del comune e della provincia).

1. I comuni e le province hanno un segretario titolare, con la qualifica di dirigente, per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia, iscritto nell'apposito albo regionale istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

ART. 2.

(Funzioni).

1. Il segretario, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi dell'amministrazione, nel rispetto delle direttive generali del sindaco o del presidente della provincia, svolge funzioni di collaborazione, consulenza propositiva, coordinamento, alta direzione, vigilanza e garanzia per assicurare efficacia, economicità e pubblicità all'azione amministrativa dell'ente locale, garantendo, altresì, che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge.

2. Il segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli organi collegiali dell'ente locale, e ne cura la verbalizzazione.

3. Nel rispetto delle attribuzioni dei dirigenti e dei funzionari responsabili dei servizi, il segretario, ferma restando la distinzione tra compiti di direzione politica e compiti di direzione amministrativa, esercita, nell'ambito delle scelte di programma, degli obiettivi e delle direttive generali fissate dai competenti organi elettivi, autonomi poteri di alta direzione nonché di vigilanza e di controllo; in particolare, esercita la gestione delle risorse

finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione delle risorse strumentali.

4. Al segretario competono:

a) le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché le funzioni di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, nel caso in cui il comune non abbia dirigenti o funzionari di qualifica adeguata, per l'esercizio delle medesime. Negli enti in cui le funzioni previste dall'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, per il settore di competenza, sono anche esercitate dai dirigenti apicali, il segretario svolge le proprie funzioni di alta direzione in posizione di sovraordinazione funzionale;

b) la responsabilità della fase istruttoria dell'attività amministrativa dell'ente locale e l'attuazione dei provvedimenti comunque adottati dagli organi dell'ente;

c) la potestà di rogare contratti ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nei quali l'ente locale è parte;

d) la funzione certificativa, le iniziative atte ad assicurare la pubblicità e la visione degli atti e dei provvedimenti, nonché le informazioni sull'attività dell'ente locale ed il miglior utilizzo dei servizi nell'interesse del cittadino;

e) l'adozione degli atti e dei provvedimenti a rilevanza esterna che non siano riservati agli organi elettivi dell'ente locale o al personale dirigente;

f) l'esercizio del potere disciplinare, secondo le norme di legge, di statuto o di regolamento dell'ente locale.

5. Per l'esame dei casi in cui il segretario comunale o provinciale esercita il potere di iniziativa disciplinare lo stesso è sostituito da un segretario generale iscritto nell'albo regionale di cui all'articolo 3 della presente legge e designato

dal consiglio di gestione regionale territorialmente competente.

6. In coerenza con gli obiettivi, i programmi e le direttive di cui ai commi 1 e 3, il segretario comunale o provinciale adotta i relativi provvedimenti di organizzazione e di attuazione.

7. L'istruttoria delle deliberazioni si conclude con un parere emanato nel rispetto e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'eventuale parere sfavorevole deve indicare, ove possibile, i diversi strumenti e modalità dell'azione amministrativa atti al conseguimento degli obiettivi previsti.

ART. 3.

(Albo regionale).

1. È istituito, presso ogni regione, l'albo regionale dei segretari comunali e provinciali nel quale i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge sono iscritti in apposite sezioni, in base alle classificazioni indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

2. La classificazione degli enti locali di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge ha effetto solo ai fini di cui alla medesima legge.

3. L'albo regionale è articolato in sezioni, nelle quali gli iscritti sono distinti per qualifica e per classe ai sensi delle tabelle A e B allegate alla presente legge.

ART. 4.

(Consiglio di gestione regionale).

1. Alla tenuta dell'albo regionale di cui all'articolo 3 ed all'esercizio delle funzioni di gestione dei segretari è preposto un apposito consiglio di gestione regionale.

2. Il consiglio di gestione regionale è composto da:

a) tre sindaci designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) tra coloro che ricoprono tale carica nell'ambito regionale;

b) tre segretari comunali o provinciali eletti in ambito regionale direttamente dai segretari in servizio iscritti all'albo regionale.

3. Nella prima seduta del consiglio di gestione regionale i membri eleggono il presidente. In mancanza di accordo svolge le funzioni di presidente il membro più anziano di età.

4. Il consiglio di gestione regionale esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

a) cura la tenuta dell'albo regionale;

b) adotta i provvedimenti generali necessari all'espletamento dei concorsi per l'avanzamento in carriera;

c) determina il numero dei segretari comunali che possono essere collocati in aspettativa per motivi sindacali, con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni;

d) dispone, con atto motivato, anticipazioni ai segretari del trattamento economico non corrisposto dagli enti per comprovata impossibilità, avvalendosi del fondo di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni;

e) adotta i regolamenti per lo svolgimento dei concorsi, per i corsi di specializzazione, per i trasferimenti, per l'assegnazione degli incarichi di reggenza e di supplenza, per l'assegnazione alle sedi di un segretario di classe superiore, e per ogni altro istituto previsto nella presente legge ed in ogni altra materia per cui la potestà regolamentare gli sia riconosciuta o consentita dalla legge, ivi compresi i criteri e le modalità per l'adozione di provvedimenti urgenti;

f) detta la disciplina del rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali cui si conformano i rapporti individuali di lavoro;

g) adotta un apposito regolamento per disciplinare il proprio funzionamento;

h) adotta un apposito regolamento per disciplinare il funzionamento della scuola per i segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 7;

i) detta una apposita disciplina in ordine all'assegnazione del segretario alle segreterie dei comuni associati nelle forme previste dalla legge per lo svolgimento delle relative funzioni di segreteria, alla classe da attribuire ai comuni associati, e ad ogni altro aspetto connesso alla posizione del segretario presso tali comuni;

l) fissa le modalità e la composizione dei nuclei di valutazione di cui all'articolo 12, comma 3, della presente legge, in conformità di quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché le procedure ed i contenuti degli accertamenti e le modalità di raccordo con il controllo interno degli enti locali;

m) adotta un regolamento recante norme sulla responsabilità disciplinare, nel rispetto dei princìpi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

n) cura la promozione dei corsi, dei seminari e delle giornate di studio per l'aggiornamento professionale, nell'ambito dei programmi fissati dalla scuola di cui all'articolo 7, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.

5. I provvedimenti del consiglio di gestione regionale sono emanati dal presidente.

6. In caso di effettiva urgenza, il presidente del consiglio di gestione regionale adotta i provvedimenti necessari, dandone comunicazione al consiglio entro cinque giorni dalla loro adozione. Se il consiglio non conferma tali atti, esso è tenuto, nella stessa seduta, a provvedere con proprie deliberazioni.

ART. 5.

(Durata e sedi del consiglio di gestione regionale).

1. I consigli di gestione regionali durano in carica quattro anni ed hanno sede

presso la regione. I membri facenti parte del consiglio possono essere rieletti solo per una volta.

ART. 6.

(Norme per l'elezione dei rappresentanti dei segretari nei consigli di gestione regionale).

1. I rappresentanti dei segretari nel consiglio di gestione regionale sono eletti, con sistema proporzionale, dai segretari comunali e provinciali iscritti all'albo di cui all'articolo 3, in servizio alla data di indizione delle elezioni.

2. Le liste dei candidati per il consiglio di gestione regionale possono essere presentate da organizzazioni o gruppi organizzati, previa sottoscrizione da parte di almeno quindici elettori in servizio. Le liste devono rispettare i princìpi della pari opportunità.

3. Con deliberazione del consiglio di gestione regionale sono disciplinate le modalità per lo svolgimento delle elezioni e per la presentazione delle liste di cui al presente articolo.

ART. 7.

(Scuola per segretari comunali e provinciali).

1. Ogni regione istituisce una scuola superiore per segretari comunali e provinciali, disciplinata dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera *h)*.

ART. 8.

(Accesso in carriera).

1. Alla carriera di segretario comunale e provinciale si accede mediante un corso biennale di formazione e reclutamento a carattere teorico-pratico, svolto dalla scuola di cui all'articolo 7 e comprensivo di almeno nove mesi di tirocinio presso i comuni di classe III di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

2. Al corso di formazione di cui al comma 1 si accede mediante concorso pubblico per esami, anche mediante sistemi automatizzati, bandito ogni due anni, al quale possono partecipare i candidati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio ed equipollenti.

3. Conseguono l'ammissione al corso di formazione i candidati collocati nell'ordine della graduatoria, nel limite dei posti che si prevedono vacanti, a qualsiasi titolo, alla data di conclusione del corso medesimo. Tale numero può essere maggiorato nel limite massimo del 60 per cento.

4. Con apposito regolamento il consiglio di gestione regionale stabilisce le modalità del concorso finale il cui superamento dà diritto all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3. Ogni segretario comunale o provinciale può richiedere, altresì, l'iscrizione in ogni altro albo regionale nelle diverse sezioni.

5. Ai partecipanti al corso di cui al comma 1, anche durante il periodo di tirocinio, è corrisposta una borsa di studio non superiore al 60 per cento del trattamento economico di grado iniziale in relazione alle disponibilità del fondo di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.

6. L'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3 non dà luogo ad alcun diritto od aspettativa, e costituisce esclusivamente requisito indispensabile per l'instaurazione del relativo rapporto di lavoro.

ART. 9.

(Iscrizione alle sezioni).

1. Si consegue l'iscrizione alla sezione corrispondente alla classe III – segretario comunale di cui alla tabella A allegata alla presente legge dopo l'acquisizione ed il superamento del concorso finale di cui al comma 4 dell'articolo 8.

2. Si consegue l'iscrizione alla sezione corrispondente alla classe II – segretario comunale generale di cui alla tabella A allegata alla presente legge dopo aver espletato almeno cinque anni di servizio

effettivo in qualità di segretario comunale di classe III di cui alla citata tabella.

3. Conseguono l'iscrizione alla sezione corrispondente alla classe I/B coloro i quali abbiano conseguito l'idoneità di cui al comma 1 dell'articolo 10, ed abbiano espletato almeno cinque anni di servizio in comuni di classe II di cui alla citata tabella.

4. Il consiglio di gestione regionale stabilisce l'anzianità di servizio ed il punteggio minimo per titoli necessari per l'iscrizione alla sezione corrispondente alla classe I/A – segretario comunale generale, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, per partecipare ai concorsi delle sedi di segreteria generale dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, nonché per la partecipazione ai concorsi delle sedi di segreteria corrispondenti alla classe I/A – segretario provinciale generale, per le città metropolitane e le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti, di cui alla tabella B allegata alla presente legge.

ART. 10.

(Idoneità a segretario generale di classe I/B).

1. I corsi di specializzazione per l'attribuzione dell'idoneità alla iscrizione alla sezione corrispondente alla classe I/B di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge, sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *e)*.

2. Al corso di specializzazione di cui al comma 1, sono ammessi i segretari comunali in servizio da almeno otto anni nonché i vice segretari titolari comunali e provinciali ai quali spetta l'effettiva sostituzione del segretario, in servizio effettivo nella funzione da non meno di otto anni, dei quali almeno cinque in comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti ovvero in una provincia.

ART. 11.

(Rapporto d'impiego dei segretari).

1. I comuni e le province assumono i segretari comunali e provinciali sceglien-

doli tra coloro che sono iscritti nella corrispondente sezione dell'albo di cui all'articolo 3, stipulando un contratto di diritto pubblico ovvero di diritto privato. Il provvedimento di assunzione è di competenza del consiglio comunale o provinciale.

2. Il rapporto di impiego di cui al comma 1 è a tempo determinato per un periodo rinnovabile di durata non inferiore a tre anni e non superiore a sei anni, secondo le disposizioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro vigenti. Detto rapporto rientra nella qualifica di rapporto di pubblico impiego.

3. Le assunzioni temporanee del segretario comunale sono disposte con apposito provvedimento del sindaco. Le assunzioni temporanee devono essere fatte per esigenze particolari per un massimo di centoventi giorni non rinnovabili.

ART. 12.

(Responsabilità dei segretari).

1. Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare prevista per gli impiegati civili dello Stato, i segretari comunali e provinciali sono responsabili nei confronti dell'ente locale del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnati. All'inizio di ogni anno, i segretari presentano al sindaco ed al presidente della provincia una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, anche al fine di verificare i risultati dell'attività stessa e degli obiettivi programmati.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'inosservanza da parte dei segretari comunali e provinciali degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dai competenti organi politico-istituzionali dell'ente locale, dei termini e delle altre norme procedimentali previsti da leggi, dagli statuti o dai regolamenti, nonché la mancata o l'incompleta realizzazione degli obiettivi programmati, devono essere accertate tenendo conto anche delle condizioni orga-

nizzative ed ambientali, tempestivamente segnalate, oltre che alla disponibilità di personale e di mezzi.

3. Per le verifiche attuate ai sensi dei commi 1 e 2 il consiglio regionale di gestione si avvale di appositi nuclei di valutazione, da esso nominati, composti da esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, anche dipendenti dello Stato con qualifica dirigenziale, e in maggioranza, da segretari generali. Il consiglio di gestione regionale può, altresì, stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

4. L'inosservanza degli indirizzi generali di cui al comma 2 o il risultato negativo della gestione possono comportare, previa controdeduzione degli interessati, la rimozione secondo criteri determinati dal consiglio di gestione regionale.

ART. 13.

(Revoca).

1. Per gravi e comprovati motivi di impedimento fisico, con provvedimento, rispettivamente, del sindaco o del presidente della provincia, può essere richiesta la revoca della nomina del segretario comunale o provinciale al consiglio di gestione regionale competente territorialmente.

2. Il consiglio di gestione regionale decide sulla richiesta avanzata ai sensi del comma 1, sentito il segretario interessato, entro sessanta giorni, indicando nel provvedimento le misure conseguenti alla eventuale revoca per assicurare all'ente locale la continuità di assolvimento della funzione.

ART. 14.

(Trattamento economico).

1. Il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali è attribuito

secondo un accordo concluso in apposita e separata area di contrattazione cui partecipano le confederazioni sindacali e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Ai segretari in servizio presso la provincia sono attribuiti la qualifica ed il trattamento economico non inferiori a quelli del segretario del comune capoluogo.

3. Ai segretari comunali e provinciali deve, in ogni caso, essere assicurato un trattamento economico non inferiore alla massima retribuzione corrisposta dall'ente locale anche mediante assegno *ad personam* riassorbibile.

4. Il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali è a carico degli enti locali presso i quali prestano servizio.

5. L'ente locale competente può stipulare un accordo autonomo per un trattamento economico superiore fino ad un massimo del 60 per cento rispetto a quello attribuito ai sensi del comma 1.

ART. 15.

(Qualifiche).

1. I segretari comunali e provinciali si articolano nelle seguenti qualifiche: segretario comunale, segretario generale comunale di classe II, segretario generale di classe I/B e segretario generale di classe I/A, in corrispondenza alla classe dei comuni e delle province, così come previste nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

2. Gli accordi di cui all'articolo 14 devono stabilire il trattamento economico nel rispetto dell'unicità di funzione e dell'articolazione della qualifica dirigenziale, come individuata al comma 1 del presente articolo.

ART. 16.

(Disposizioni in materia di diritti di segreteria).

1. Sugli atti di cui alla lettera *c*) del comma 4 dell'articolo 2, rogati ed autenticati dal segretario comunale o provinciale,

si applicano i diritti di segreteria nella misura stabilita dalla vigente legislazione.

2. I diritti di segreteria sono dovuti all'ente locale, ai sensi del comma 3, applicando le percentuali per valore previste dalla legislazione vigente in materia.

3. Restano confermate le misure ed i criteri di riparto per gli atti iscritti a repertorio previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo le percentuali del 90 per cento e del 10 per cento di cui all'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, e successive modificazioni, che sono, rispettivamente, modificate nelle misure dell'80 per cento e del 20 per cento.

ART. 17.

(Divieto di incarichi).

1. I segretari comunali e provinciali non possono ricoprire incarichi direttivi od esecutivi nei partiti politici fino al livello della provincia in cui è compreso l'ente locale presso cui prestano servizio.

ART. 18.

(Comitato di indirizzo e coordinamento).

1. Presso ogni provincia è istituito il comitato di indirizzo e coordinamento dei segretari, presieduto da un segretario della provincia stessa, eletto tra i segretari in servizio nella medesima.

2. Il comitato di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:

a) stabilisce indirizzi omogenei per l'applicazione delle disposizioni relative ai segretari e per l'esercizio del ruolo e delle funzioni ad essi assegnati;

b) fornisce collaborazione e supporto ai segretari.

3. Il comitato nomina, altresì, un segretario collaboratore per coadiuvare i segretari neo-assunti nell'esercizio della loro attività professionale durante il periodo iniziale di servizio.

Art. 19.

(Norme transitorie).

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito ai segretari in servizio od in aspettativa titolari delle rispettive idoneità di chiedere l'iscrizione all'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 3. I segretari che richiedono l'iscrizione ad apposita sezione speciale sono trasferiti, con le modalità fissate dal Ministero dell'interno, presso altre pubbliche amministrazioni, mantenendo, ad esaurimento, la qualifica ed il trattamento economico in godimento. A tale fine le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, escluse le regioni, riservano, fino all'esaurimento delle domande di mobilità, il 50 per cento dei posti disponibili di livello dirigenziale.

2. Ai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con anzianità pensionabile utile di anni trentacinque, che richiedano il collocamento a riposo entro sei mesi dalla suddetta data, è concesso, anche in deroga ad ogni contraria disposizione di legge in materia, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, un aumento dell'anzianità di servizio di anni tre, senza l'applicazione delle riduzioni di legge correlate all'eventuale mancata maturazione dell'età pensionabile. La relativa spesa è posta a carico del fondo dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.

3. Fino all'attuazione della mobilità di cui al comma 1 i segretari comunali e provinciali continuano a prestare servizio presso l'ente locale di appartenenza, mantenendo la qualifica ed il trattamento economico in godimento.

4. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento previsti dalla presente legge, l'ammissione in carriera per la copertura delle sedi vacanti di grado iniziale è disposta in favore dei vincitori dei concorsi in via di espletamento e del concorso di cui al comma 5.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del consiglio di gestione regionale, sono banditi appositi concorsi per titoli ed esami riservati ai vice segretari comunali e provinciali che hanno ricoperto i rispettivi incarichi in sostituzione dei titolari ed agli incaricati delle funzioni di segretario comunale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Per la partecipazione al concorso è richiesto il medesimo titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera ai sensi dell'articolo 8, comma 2.

6. In sede di prima attuazione della presente legge, le idoneità già conseguite alla soppressa qualifica di segretario capo di prima classe, nonché quelle conseguite nei concorsi di segretario generale di seconda classe, sono, a tutti gli effetti, parificate a quelle previste dall'articolo 9, comma 1.

7. I segretari comunali e provinciali in servizio od in aspettativa alla data di entrata in vigore della presente legge con la soppressa qualifica di segretario capo e titolari di segreterie di comuni assegnati in base alla tabella A allegata alla presente legge alla classe II, conseguono la nomina alla qualifica di segretario generale di classe II e conservano la titolarità della sede. Alla stessa qualifica sono ammessi i segretari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio da cinque anni nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti.

8. I segretari comunali risultati idonei nei concorsi a posti della soppressa qualifica di segretario capo di prima classe ed a posti di segretario generale di seconda classe, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, conseguono, alla stessa data, con delibera del consiglio di gestione regionale, la nomina alla qualifica di segretario generale di classe I/B di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

9. Conseguono l'iscrizione nella sezione degli idonei all'esercizio delle funzioni di segretario comunale o provinciale di classe I di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate alla presente legge, i segretari in

servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con la qualifica di segretario generale di classe I/B, nonché quelli con la qualifica di segretario generale di classe II al conseguimento dell'anzianità di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

10. Fino alla definizione del trattamento economico dei segretari comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 14 il trattamento economico resta disciplinato secondo le vigenti disposizioni in materia. Ogni segretario, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, può conservare la titolarità della propria sede per tre anni. Successivamente, il rapporto di impiego è costituito ai sensi dell'articolo 11.

11. Restano assegnate alla classe superiore le sedi alle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta assegnato un segretario di classe superiore.

12. Per la prima elezione del consiglio di gestione regionale, le modalità per lo svolgimento delle elezioni sono determinate dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 6.

TABELLA A
(v. articolo 3)

CLASSE DEI COMUNI E QUALIFICHE DEI SEGRETARI COMUNALI

COMUNI CLASSE POPOLAZIONE	DENOMINAZIONE DELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE
Classe I/A oltre 250.000 abitanti	Segretario comunale generale di classe I/A
Classe I/B da 65.000 a 250.000 abitanti	Segretario comunale generale di classe I/B
Classe II da 3.000 a 65.000 abitanti	Segretario comunale generale di classe II
Classe III fino a 3.000 abitanti	Segretario comunale

TABELLA B
(v. articolo 3)

CLASSE DELLE PROVINCE E QUALIFICHE DEI SEGRETARI PROVINCIALI

PROVINCE CLASSE POPOLAZIONE	QUALIFICA
Classe I/A Città metropolitane e province *con popolazione superiore* a 400.000 *abitanti*	Segretario provinciale generale di classe I/A
Classe I/B Tutte le altre province	Segretario provinciale generale di classe I/B

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2388
Lire 1000